

CONVENZIONE

TRA

La Società RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE S.p.A., con sede in Roma, Piazzale delle Belle Arti 6 (C.F. 07926631008), in seguito denominata “RAM”, legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato, Ing. Antonio Cancian;

E

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , con sede legale in Roma, via Nomentana 2, (di seguito “MIT”), nella persona dell'Ing. Alberto Chiovelli nato a Roma e residente in Roma C.F. CHVLRRT63C29H501W, di seguito congiuntamente le “Parti”

Premesso:

- che l'articolo 28, comma 1-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto, al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle “Autostrade del mare” ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga dell'attività della RAM, da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero e sotto la vigilanza dello stesso e che, al medesimo fine, le azioni della predetta RAM dovessero essere cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che avrebbe esercitato i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- che, in attuazione di quanto previsto dalla suddetta legge, il 7 agosto 2008 il controllo azionario della Società RAM è stato ceduto, a titolo gratuito, dalla Controllante (già Sviluppo Italia S.p.A.) al Ministero dell'economia e delle finanze e che, a seguito delle modifiche statutarie adottate in data 3 giugno 2010, la durata della Società è stata prorogata sino al 31 dicembre 2100;
- che lo Statuto della RAM prevede che la Società ha per oggetto le attività di promozione e sostegno all'attuazione del sistema integrato di servizi di trasporto denominato Programma “Autostrade del mare” nel quadro del Piano Generale dei Trasporti, approvato con

deliberazione del Consiglio dei Ministri il 2 marzo 2001, e del successivo Piano nazionale della Logistica, approvato dalla Consulta per la Logistica nella seduta del 2 dicembre 2010, nonché, quale struttura operativa del Ministero, possa svolgere ogni altra attività connessa alla realizzazione del sistema integrato di servizi di trasporto rientranti nel citato Programma "Autostrade del mare";

- che i compiti e le attività che la Società è tenuta a prestare, sono stati individuati, secondo il modello dell'*in house providing*, dapprima con la Convenzione sottoscritta dal Ministero in data 10 agosto 2004, (registrata dalla Corte dei Conti in data 16 aprile 2005) con Sviluppo Italia S.p.A., ora Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., allo scopo di redigere ed attuare il Programma "Autostrade del mare", attraverso una Società di scopo denominata RAM. all'epoca controllata dalla medesima Società e poi con la convenzione in data 29 maggio 2009 (registrata dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2009) e in data 24 luglio 2012 (registrata dalla Corte dei Conti in data 17 settembre 2012) con scadenza il 31 dicembre 2013;

- che l'Atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 agosto 2013, n. 305, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per il 2014, confermato nella Direttiva del Ministro stesso n. 472 in data 31 dicembre 2013, prevede, tra le priorità politiche, il rilancio delle "Autostrade del mare" all'interno della Rete TEN/T e dello scenario di integrazione con i Paesi del Mediterraneo;

- che il Ministero persegue tale politica avvalendosi anche della RAM, la quale partecipa ai programmi europei inerenti le "Autostrade del mare" sia promuovendo la presentazione di progetti, sia concorrendo all'aggiudicazione di progetti comunitari a valere sui fondi disponibili per le reti TEN-T;

- che, nell'ambito degli interventi di sostegno delle politiche ministeriali nel settore intermodale, il Ministero ha chiesto alla RAM di fornire supporto al Ministero stesso per attività istruttorie, informative e di monitoraggio relative agli incentivi connessi allo sviluppo delle "Autostrade del mare", e per l'aggiornamento di analisi ambientali inerenti le modalità di trasporto interessate;

- che nel periodo 2009/2013 RAM ha svolto le attività e conseguito gli obiettivi indicati nelle predette Convenzioni, nel rispetto delle Direttive di volta in volta impartite;
- che nel corso dell'Assemblea della RAM del 27 maggio 2013, l'azionista Ministero dell'economia e delle finanze ha dichiarato che, con riferimento all'applicabilità alla RAM medesima delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tenuto conto di quanto espresso dal Ministero, sussistono le condizioni di cui al comma 3 del succitato articolo per lo svolgimento, in particolare, di servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica;
- che, in virtù di quanto sopra riportato, è stata approvata una nuova convenzione MIT – RAM con D.D. 4 aprile 2014, n. 136 (registrazione Corte dei Conti n. 11141/2014), avente durata triennale;
- che, alla luce dei rapporti e delle attività sopra riportate, appare opportuno ottimizzare le relazioni tra la società vigilata ed il Dicastero, anche con ottimizzazioni logistiche ed operative;
- che, eliminando il rapporto di locazione passiva correntemente tenuto da RAM si perseguono gli obiettivi di spending review:

Tanto premesso

Le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 – Valore delle Premesse

1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione con valore di patto.

Art. 2 – Oggetto

2.1 La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dell'uso, da parte di RAM, degli spazi assegnati all'interno della sede centrale del Ministero, in piazzale di Porta Pia, 1.

2.2 RAM, a fronte dei servizi descritti all'art. 3, corrisponderà all'erario dello Stato gli importi di cui al successivo art. 4.

2.3 Il referente generale di RAM per l'esecuzione dei servizi di cui alla presente Convenzione è individuato nella persona del Dott. Francesco Benevolo . Il referente per il MIT è individuato nella persona dell'Ing. Mario Nobile.

Art. 3 - Servizi

I servizi che verranno erogati a RAM sono i seguenti:

- a) Uso esclusivo ed immediato delle stanze n. 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087 al V piano della sede MIT di piazzale di Porta Pia, per complessivi 229,38 m² . Il Ministero si impegna, entro 24 mesi dalla firma della presente Convenzione, a rendere disponibili per la RAM anche le stanze 5080 e 5089;
- b) Uso immediato di locali uso magazzino di dimensione non inferiore a 50 mq in una delle sedi del Ministero ubicate in Roma, da individuarsi;
- c) Disponibilità di n. 1 posto auto all'interno degli spazi riservati ai parcheggi della sede MIT di piazzale di Porta Pia, e di un eventuale secondo posto, sulla base della effettiva disponibilità;
- d) Manutenzione ordinaria, pulizie e in generale tutti i servizi ricompresi nel facility management attivati in convenzione Consip FM3;
- e) Uso non esclusivo di sale riunioni e sale per videoconferenza;
- f) Polizza RC relativa al fabbricato ed agli spazi relativi.

Art. 4 - Corrispettivo

4.1 A fronte dell'espletamento di tali servizi, RAM corrisponderà un importo mensile pari ad euro 2.468,71 (euro duemilaquattrocentosessantotto//71) previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento modello 124T ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, la causale, il codice fiscale del versante e il mese e l'anno per il quale si versa l'importo. Il versamento deve affluire al capitolo 3570, art. 1 ("Somme relative a servizi resi dall'Amministrazione"), del capo XV dell'entrata del bilancio dello Stato.

4.2 La RAM inizierà a versare l'importo mensile dovuto una volta che si sarà insediata nei locali. A tal fine farà fede l'apposita comunicazione che la RAM trasmetterà al Ministero.

Art. 5 – Durata

5.1 La presente Convenzione ha una durata di 5 anni rinnovabili, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

5.2 Resta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere anticipatamente dalla presente convenzione in tutto o in parte, in qualunque momento, con preavviso di 180 giorni da darsi all'altra mediante Raccomandata A/R o mezzi equipollenti.

Art. 6 – Riservatezza

6.1 RAM ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

6.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione.

6.3 L'obbligo di cui al comma 6.1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

6.4 RAM è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 7 – Foro competente

7.1 Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 8 – Efficacia della Convenzione

8.1 La presente Convenzione avrà effetto solo dopo la registrazione nei modi di Legge.

8.2 La presente Convenzione viene redatta in forma digitale, e verrà inviata a RAM S.p.A. successivamente alla registrazione da parte degli Organi di Controllo.

Roma ,

RAM S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Ing. Antonio Cancian)

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il Direttore Generale
(Ing. Alberto Chiovelli)